



IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CIVILE

r.g.v.g. 1551/2010

Il Giudice Delegato al Registro delle Imprese, visti gli atti e i documenti di causa;
letta l'istanza con cui la Camera di Commercio di Lodi ha chiesto di disporre la cancellazione d'ufficio di n. 127 società delle quali non è stato depositato il bilancio in fase di liquidazione relativo agli esercizi 2005, 2006 e 2007 e ciò ai sensi dell'art. 2490, comma 6, c.c.;

rilevato che la citata norma mira a dare certezza nei rapporti giuridici e si iscrive nell'ambito della più generale norma che prevede la cancellazione della società dal Registro delle Imprese come causa definitiva della sua estinzione e mira ad ottenere la cancellazione da Registro anche in ipotesi di inerzia dei liquidatori; considerato che, ai fini della certezza dei rapporti giuridici, inoltre, la cancellazione dal Registro delle imprese produce un importante effetto anche in materia di procedure concorsuali essendo inibita la dichiaratoria di fallimento se la relativa istanza non sia formulata entro un anno dalla cancellazione della società dal Registro ai sensi dell'art. 10, comma 1, l.f.;

rilevato che in effetti la norma di cui all'art. 10 l.f. pare volere indicare l'inutilità della procedura esecutiva concorsuale una volta decorso un certo lasso di tempo dalla sua estinzione, al seguito della cancellazione dal registro delle imprese, cancellazione che sarebbe impossibile in caso di inerzia dei liquidatori, qualora non fosse depositato il bilancio finale di liquidazione;

considerato che quindi la norma di cui all'art. 2490 c.c., letta in combinato disposto con l'art. 2495 c.c. e 10 l.f., mira a procurare officiosamente l'estinzione della società, una volta appurato che – a seguito della mancato deposito dei bilanci e di concorrenti domande di fallimento proposte da eventuali creditori interessati – si sia raggiunta la ragionevole certezza che la stessa di fatto non opera più, né esistono controinteressati all'inattività della società;

rilevato che il Registro delle Imprese deve essere in grado di fornire ai soggetti che operano sul mercato un sistema di pubblicità, completo e trasparente, di fatti veri e conformi a legge (arg. ex art. 2188 c.c.);

ritenuto, pertanto, necessario, per il proseguimento delle finalità proprie del registro delle imprese, procedere alla cancellazione delle società che abbiano omesso di depositare i bilanci di liquidazione consecutivamente per tre anni;

considerato, peraltro, che si deve individuare il soggetto legittimato ad eseguire la cancellazione richiesta; osservato che la cancellazione in questione non è riconducibile alla cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c. e 17 d.p.r. 581/1995 in quanto la cancellazione d'ufficio di competenza del Giudice del Registro ha ad oggetto un'iscrizione "avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge" e determina la rimozione dell'iscrizione stessa con efficacia *ex tunc*;

rilevato che, viceversa, la cancellazione prevista dall'art. 2940, comma 6, c.c. ha come presupposto il mancato deposito dei bilanci di liquidazione, si traduce in un'iscrizione e produce l'estinzione *ex nunc* della società;

considerato che la cancellazione in oggetto non può essere ricondotta neppure all'iscrizione d'ufficio prevista dall'art. 2190 c.c. e 16 d.p.r. 581/1995 in quanto non ha la funzione di rimediare, con un intervento giudiziale *ex officio*, all'omissione di un impulso di parte rimasto inadempito;

considerato, infatti, che il liquidatore, in assenza di un bilancio finale di liquidazione – fatta salva ogni sua responsabilità in proposito - , non ha né il dovere né la facoltà di chiedere la cancellazione della società;

considerato che la cancellazione in oggetto ha la funzione di rimuovere, in via amministrativa, posizioni la cui permanenza nel registro delle imprese non trova più giustificazione in una sottostante situazione giuridica sostanziale per le ragioni sopra indicate;

osservato ancora che il regime ordinario di funzionamento del registro delle imprese prevede, tranne casi eccezionali tipizzati dal legislatore, che alle iscrizioni provvede l'Ufficio del registro delle imprese, riservando l'intervento del giudice ad un eventuale ricorso avverso il rifiuto dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2189, comma 3, c.c.;

ritenuto, pertanto, che per le società in liquidazione che non hanno depositato per tre anni consecutivamente il bilancio di esercizio, la cancellazione deve essere disposta d'ufficio dal Conservatore del Registro per

soddisfare un interesse pubblico costituito dall'esigenza di garantire un funzionamento più efficace ed efficiente del sistema pubblicitario delle imprese, per evitare che vengano falsati dati e statistiche, che vengano alterate le informazioni rilevanti per il mercato sulle realtà economiche effettivamente operanti sul territorio nazionale e che vengano sostenuti inutili ed onerosi costi burocratici;

rilevato che, peraltro, spetta al giudice delegato al registro delle imprese la vigilanza sul medesimo registro e conseguentemente sull'attività istruttoria posta in essere dal conservatore per giungere alla cancellazione d'ufficio delle società in liquidazione al fine di garantire le superiori esigenze di verità e attendibilità dei dati forniti dal Registro delle Imprese;

rilevato, in particolare, che le attività istruttorie compiute dal conservatore sono consistite:

- nella trasmissione di una raccomandata A/R sia presso la sede che presso il domicilio dei liquidatori con cui i medesimi venivano invitati a depositare i bilanci ovvero a comunicare l'avvenuto scioglimento della società, procedendo alla cancellazione su istanza;
- nell'affissione all'albo camerale dell'avvio del procedimento di cancellazione per circa due mesi;
- nell'espletamento di indagini, per ciascuna società coinvolta nel procedimento, sulla banca dati del registro delle imprese circa: il mancato pagamento del diritto annuo, mancata movimentazione della posizione con altri adempimenti, per tutto il periodo preso in considerazione fino alla data di svolgimento dell'istruttoria;
- nell'espletamento di indagini, per ciascuna società coinvolta nel procedimento, sulla banca dati Puntofisco relativamente alla chiusura della partita IVA o alla mancata movimentazione della medesima, assenza di redditi di impresa o di redditi da fabbricati;

rilevato che tali attività istruttorie presentano un esito incerto in quanto il Conservatore ritiene di valutare i dati ricavati dalle indagini "in via non vincolante" così che non è dato sapere, a priori e con certezza, in presenza di quali elementi sintomatici dell'operatività della società la stessa non dovrebbe essere cancellata

dal registro delle imprese, nonostante l'omessa presentazione protrattasi per tre anni del bilancio di liquidazione;

considerato che, pertanto, l'istruttoria espletata non è in grado di fornire elementi di assoluta certezza, necessari viceversa per la tenuta ordinata del registro;

rilevato, inoltre, che le attività di indagine compiute sono ultronee rispetto a quanto stabilito perentoriamente dalla legge;

considerato che l'art. 2490, comma 6, c.c., infatti, impone al Conservatore di procedere alla cancellazione tutte le volte che risulti che le società di capitali poste in liquidazione non abbiano depositato il bilancio di liquidazione nell'ultimo triennio;

considerato che la lettera della legge non lascia, almeno nella fase amministrativa, alcuna scelta discrezionale in capo al Conservatore, il quale dovrà procedere a cancellare dal registro tutte le imprese di capitali che non abbiano depositato il bilancio di liquidazione nell'ultimo triennio;

rilevato che, peraltro, trattandosi di un procedimento amministrativo in applicazione della legge 241/1990, spetta al Conservatore fornire al liquidatore tutte e sole le informazioni ivi previste (e cioè ai sensi dell'art. 7

1.241/1990 a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti), attendendo un termine entro il quale il liquidatore potrà presentare le proprie memorie;

considerato, in particolare, che non pare analogicamente applicabile alla cancellazione delle società in liquidazione il disposto dell'art. 2 d.p.r. 247/2004;

rilevato in particolare che la normativa speciale di cui si discute prevede che il conservatore svolga una puntuale ricerca circa, tra l'altro, il mancato compimento di atti di gestione, mentre una tale valutazione non deve essere compiuta in caso di società di capitali in liquidazione in quanto l'art. 2490 c.c. non lo richiede;

rilevato, altresì, *in procedendo*, che il d.p.r. 247/2004 è norma speciale rispetto alla legge 241/1990, anche nella parte in cui prevede l'invio di una comunicazione all'imprenditore e i successivi adempimenti e che, pertanto, non è analogicamente applicabile, dovendosi applicare la norma generale di cui alla legge 241/1990 in materia;

considerato che presentando le memorie di cui sopra il liquidatore potrà dedurre elementi dai quali trarre il convincimento per cui erroneamente il Conservatore ha ritenuto che i bilanci non fossero stati depositati o per cui, nonostante il mancato deposito dei bilanci, la società dovrebbe comunque considerarsi operativa;

considerato, poi, che contrariamente a quanto apparentemente sostenuto dal Conservatore in capo a sé non spetta alcuna scelta discrezionale in ordine a se o meno procedere a cancellare dal registro delle imprese quelle società che, pur non avendo adempiuto all'obbligo di deposito del bilancio per un triennio, abbiano addotto elementi da cui dedurre la loro esistenza in vita;

considerato, infatti, che nel sistema dei rapporti delineati dalla legge tra Conservatore e Giudice del Registro spetta esclusivamente al Giudice del registro e non al Conservatore determinare se il mancato deposito del bilancio per un triennio rappresenti una presunzione *iuris et de iure* di inattività della società ovvero una

presunzione *iuris tantum* di inattività e, prima ancora, se la cancellazione dal registro delle imprese sia il provvedimento consequenziale all'inattività della società e sia quindi conseguenza di un atto volontario, benché omissivo, del liquidatore, ovvero costituisca un fatto giuridico di per sé produttivo di quegli effetti estintivi previsti dalla legge;

considerato che, nel sistema di tutele previste dalla legge, infatti, contro la cancellazione disposta dal Conservatore, l'interessato può sempre proporre le sue doglianze con ricorso al Giudice del Registro ai sensi dell'art. 2191 c.c.;

considerato inoltre, che non pare che sussista un problema di legittimazione della società, in persona del suo liquidatore, nella proposizione della domanda al Giudice del Registro in quanto sicuramente la società che deduce l'illegittimità del provvedimento che decreta la sua estinzione è legittimata a proporre questo tipo di doglianza;

rilevato che in ogni caso al Conservatore spetta il solo dovere di dare avviso dell'inizio del procedimento al liquidatore;

considerato che il Conservatore non deve, viceversa, ricercare ulteriori elementi di esistenza in vita della società, oltre al mancato deposito del bilancio per un triennio, per procedere alla cancellazione dal Registro in quanto la legge non lo richiede espressamente e ciò determina un rallentamento nella corretta rappresentazione della realtà economica ricadente nell'ambito territoriale di competenza del registro;

considerato che spetta quindi al Conservatore procedere alla cancellazione d'ufficio di tutte le società di capitali in liquidazione che non abbiano depositato il bilancio di liquidazione per tre anni consecutivi al solo ricorrere del suindicato presupposto, mentre spetta al Giudice Delegato in sede di ricorso avverso il provvedimento adottato dal Conservatore, valutare se l'atto è stato posto in essere legittimamente;

considerato che al fine di esercitare un'efficace vigilanza sull'attività compiuta dal Conservatore, inoltre, è necessario che il medesimo trasmetta al Giudice Delegato con cadenza annuale tutti i nominativi delle società cancellate ai sensi dell'art. 2490 c.c., nonché indicazione specifica di quale attività istruttoria sia stata compiuta;

PQM

dichiara che non spetta al giudice del registro delle imprese, ma al conservatore del registro delle imprese provvedere in merito all'istanza in esame.

Lodi, 23.11.2010

Il Giudice Delegato
dott. Sergio Rossetti